

CAMERA DEI DEPUTATI N. 321

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BRAMBILLA

Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e psichica degli equini

Presentata il 16 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a dare un adeguato e specifico riconoscimento normativo ai cavalli e agli altri equini. È ormai diffuso il sentimento di amicizia che lega l’uomo agli equini e anche da ciò discende la necessità di riconoscere agli stessi lo *status* di « animali di affezione ». Il cavallo è, infatti, percepito quale animale da compagnia ed è entrato a far parte di molte famiglie, grazie alla sua indole docile, alle qualità affettive che è capace di manifestare nonché per il supporto che offre in moltissime terapie.

La proposta di legge in esame, dunque, dopo aver riconosciuto gli equini quali animali di affezione, introduce, come diretta conseguenza, norme che assicurano il benessere dei cavalli e ne disciplinano l’utilizzazione corretta. Le disposizioni contenute nell’articolo 2 sanciscono, infatti, al comma 1 il divieto di procurare qualsiasi menomazione all’integrità fisica degli equini e, in particolare, la proibizione di mozzare loro la coda, di tagliare

i peli tattili del muso e delle palpebre, di sottoporli a marchiatura a fuoco, nonché di far subire loro l’intervento di focatura dei tendini.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede il divieto di utilizzo di metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici, di tipo fisico e psichico, nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. Inoltre, è fatto divieto di uso di frustini, nerbi, pungoli, puntali, speroni e imboccature che producono o possono produrre lesioni o sofferenze agli animali.

Le disposizioni in oggetto, opportunamente corredate da adeguate misure sanzionatorie, previste all’articolo 3, rispondono altresì alla finalità di dare attuazione a quanto sancito all’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel quale è esplicitamente previsto che l’Unione e gli Stati membri debbano tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali riconosciuti in quanto esseri senzienti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento degli equini quali animali di affezione).

1. Il cavallo, l'asino, il mulo, il bardotto e il *pony*, di seguito denominati « equini », sono riconosciuti quali animali di affezione. Lo Stato disciplina la tutela delle loro condizioni di vita, promuove la loro protezione e l'educazione al rispetto nei loro confronti.

ART. 2.

(Divieto di menomazione dell'integrità fisica degli equini).

1. È vietato mozzare la coda agli equini, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura a fuoco, nonché all'intervento di focatura dei tendini e ad ogni altro intervento che rechi comunque menomazioni all'integrità fisica degli animali.

2. Sono vietati i metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici, di tipo fisico e psichico, nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. E altresì vietato l'uso di frustini, nerbi, pungoli, puntali, speroni e imboccature che producono o possono produrre lesioni o sofferenze agli animali.

ART. 3.

(Sanzioni).

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 50.000 euro.

